NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 24-bis

Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte

Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello. Il sorteggio e' effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non piu' del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servzio sul territorio nazionale. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attivita'. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti. Le modalita' delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresi' alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:

a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;

b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalita' indicate nell'articolo 24- ter;

c) agli altri adempimenti di sua competenza.

Versione in vigore dal 13 aprile 1990, non più in vigore dal 30 marzo 2002 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Estremi	Legge 24 marzo 1958, n. 195
Capo	III — Costituzione, cessazione e scioglimento del consiglio superiore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-costituzione-e-sul-funzionamento-del-consiglio-superiore/art-24-bis-costituzione-dei-collegi-circoscrizionali-mediante-estrazione-a-sorte/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it